Associazione
Italiana
di Psicologia

[redacted]

Torino, 16/09/2025

Oggetto: Condivisione parere AIP sulla proposta di legge contro le pratiche di conversione.

Gentilissimo,

facendo seguito alla richiesta di un parere della nostra Associazione in merito alla proposta di legge contro le pratiche di conversione da voi sottopostaci, ho il piacere di inviarle in allegato il documento approntato dalla specifica Commissione AIP, ad hoc predisposta.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per inviare

Cordiali saluti

Sergio Salvatore
Presidente AIP

Sede legale (e segreteria amministrativa): Via G. Guarini 4, 10123 Torino (c/o CCI srl)
Tel. +39 011 2446911 – Fax. +39 011 2446950 - Email: segreteria@aipass.org
Web: http://www.aipass.org

Tutela del diritto all'affermazione della propria identità sessuale, attraverso l'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere

Oggetto: Sintesi del lavoro svolto dalla Commissione AIP sulle pratiche di conversione

La commissione è composta dal prof. Roberto Baiocco (Sapienza Università di Roma), dal prof. Gianluca Castelnuovo (Università Cattolica del Sacro Cuore), dalla prof.ssa Paola Palladino (Università di Foggia), dalla prof.ssa Patrizia Patrizi (Università degli Studi di Sassari), dal prof. Adriano Schimmenti (Università degli Studi di Enna "Kore"). Il coordinamento delle attività della commissione è stato affidato al Prof. Baiocco.

La finalità della commissione è offrire un contributo tecnico-scientifico volto a fornire indicazioni e raccomandazioni in merito agli aspetti psicologici connessi alla proposta di legge intitolata: *"Tutela del diritto all'affermazione della propria identità sessuale, attraverso l'orientamento sessuale, l'identità e l'espressione di genere"*. Tale richiesta di consulenza scientifica è stata avanzata da un gruppo di associazioni rappresentative di persone appartenenti a gruppi minorizzati in funzione dell'identità sessuale (di seguito denominate "Associazioni LGBTQIA+"), al fine di garantire che la dimensione psicologica sia adeguatamente considerata nel processo di elaborazione normativa.

Presentiamo in modo sintetico alcune delle considerazioni e suggerimenti emersi nel corso del lavoro collegiale.

Titolo della proposta

Il titolo della proposta potrebbe essere modificato nel seguente modo per rendere più esplicito e meno generico il tema della proposta di legge: "*Divieto delle pratiche di conversione e tutela del diritto all'affermazione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e dell'espressione di genere"*.

Osservazioni in merito alla "Relazione introduttiva"

Nel testo si suggerisce di utilizzare l'espressione "pratiche di conversione" al posto di "terapie di conversione". Le motivazioni sono di natura scientifica, concettuale, terminologica ed etica. L'espressione "terapie di conversione" è fuorviante perché attribuisce implicitamente legittimità clinica a pratiche che non sono riconosciute come terapie dalla comunità scientifica. Nessuna organizzazione psicologica o psichiatrica accreditata (APA, OMS, CNOP, EFPA, etc.) riconosce queste pratiche come forme valide di trattamento. Anzi, sono universalmente condannate come non etiche, inefficaci e potenzialmente dannose. Inoltre, il termine "terapia" suggerisce un intento medico o psicologico di cura, laddove non vi è nessuna patologia da curare. In sintesi, sostituire nel documento "terapie" con "pratiche" permette di rifiutare la retorica patologizzante e di sottolineare il carattere ideologico, e non clinico, di queste azioni.

Inoltre, come la legge suggerisce, l'utilizzo dell'espressione "pratiche di conversione" è più ampio e comprende non solo presunti "interventi terapeutici" ma anche pratiche coercitive, disciplinari, familiari e comunitarie. Ciò è coerente con i dati empirici e i rapporti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni per i diritti umani che documentano come le pratiche di conversione avvengano in molteplici contesti, non esclusivamente sanitari. Organismi internazionali come l'ONU, il Consiglio d'Europa, e l'ILGA World usano ormai stabilmente la formula "conversion practices".

Si suggerisce, in via preliminare, di procedere a una revisione della "Relazione introduttiva" al fine di migliorarne l'efficacia comunicativa e la chiarezza concettuale, secondo le seguenti indicazioni:

a) Si raccomanda di pervenire a una versione maggiormente sintetica, che mantenga la coerenza argomentativa pur riducendo la ridondanza testuale.
b) È auspicabile l'inserimento di una definizione chiara e condivisa dei concetti chiave, quali: orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e pratiche di conversione.
c) Appare opportuno esplicitare le ragioni che motivano la preferenza per l'espressione "pratiche di conversione" rispetto ad alternative terminologiche quali "terapie di conversione", "terapie riparative", "terapie del cambiamento" o "terapie di riorientamento".
d) Si consiglia di chiarire esplicitamente cosa non rientri nel novero delle "pratiche di conversione", specificando che interventi, servizi e trattamenti volti all'esplorazione e allo sviluppo di un'identità integrata — come, ad esempio, i percorsi di affermazione di genere — non devono essere inclusi, in quanto non fondati sull'assunto che un certo orientamento sessuale, identità di genere o espressione di genere siano da ritenersi preferibili rispetto ad altri.
e) Si raccomanda di evitare una trattazione estesa e dettagliata delle molteplici forme che le cosiddette pratiche riparative possono assumere, ancor oggi riscontrabili in Italia e in altri contesti culturali (ad esempio, la somministrazione di ormoni, tecniche avversive, ricondizionamento o ipnosi). Tali contenuti potrebbero essere opportunamente sintetizzati o, se ritenuto coerente con gli obiettivi della relazione, esclusi del tutto da questa sezione introduttiva.

In merito alla parte conclusiva della relazione introduttiva, relativa agli aspetti giuridici della tematica trattata, si precisa che la Commissione non formula osservazioni, in quanto la valutazione di tali profili normativi non rientra nelle proprie competenze istituzionali.

Articolato della proposta

Art. 1 (Principi e finalità)

In riferimento al comma 2 si suggerisce di inserire un esplicito riferimento all'età della persona e al consenso. Inoltre, si ritiene utile fornire (anche in questo punto del documento), in modo dettagliato, quali sono gli interventi, pratiche e trattamenti vietati dalla legge e quali sono, invece, gli interventi, le pratiche e i trattamenti che non devono essere considerati all'interno della definizione "pratiche di conversione".

Questo il testo che si propone di aggiungere (il testo aggiunto è riportato come testo sottolineato):

> 2. I tentativi di modificare l'orientamento sessuale, l'identità di genere o l'espressione di genere violano la dignità e i diritti all'uguaglianza e al benessere della persona che vi è sottoposta <u>indipendentemente dall'età e dal consenso. Tale divieto è rivolto a chiunque tenti di modificare, con una o più condotte, l'orientamento sessuale, l'identità di genere oppure l'espressione di genere di una persona, indipendentemente dal fatto che la persona (oppure la famiglia in caso di minori) lo chieda volontariamente (consenso). Nello specifico, è vietato qualsiasi intervento, pratica e trattamento volto a: a) modificare l'orientamento sessuale di una persona per renderla eterosessuale; b) modificare l'identità di genere di una persona per renderla cisgender (cioè una persona la cui identità di genere corrisponde al sesso assegnato alla nascita); c) modificare l'espressione di genere di una persona affinché corrisponda al sesso assegnato alla nascita; d) reprimere o ridurre l'attrazione o il comportamento sessuale non eterosessuale di una persona; e) reprimere o ridurre un'identità di genere trans e/o nonbinaria; f) reprimere o ridurre un'espressione di genere che non corrisponde al sesso assegnato alla nascita . Tale definizione non include gli interventi, le pratiche e i trattamenti che si occupano dell'esplorazione e dello sviluppo di un'identità integrata – come ad esempio, le pratiche, i trattamenti e i servizi che si occupano dei percorsi di affermazione di genere – e che non si basano sull'assunto che un determinato orientamento</u>

sessuale, identità di genere ed espressione di genere sia da preferire ad un altro. Non sono inclusi, inoltre i servizi che forniscono percorsi medici di affermazione di genere e/o chirurgia di affermazione di genere.

Art. 2 (Modifiche al codice penale)

Con riferimento al comma 1, punto 2, si suggerisce di integrare la disposizione prevedendo che la medesima sanzione sia comminata anche a chiunque tragga consapevolmente un beneficio, economico o materiale, ottenuto o derivato, direttamente o indirettamente, dallo svolgimento di pratiche di conversione. Tale specificazione risulta coerente con quanto previsto dalla legislazione canadese in materia, come stabilito nel Bill C-4 (2021), che vieta le cosiddette pratiche riparative.

Con riferimento al comma 1, punto 5, si propone la seguente integrazione (il testo aggiunto è riportato come testo sottolineato):

5. Ai fini di cui al presente articolo i percorsi medici e sanitari (percorsi medici e psicologici di affermazione di genere), inclusi i trattamenti ormonali e gli interventi medico-chirurgici a cui si autodetermini la persona per l'affermazione della propria identità di genere e/o la propria espressione di genere non costituiscono tentativi di modificazione.».

Art. 5 (Ordini professionali e Associazioni delle professioni non organizzate)

Il riferimento agli "Ordini professionali e Associazioni delle professioni non organizzate" è certamente rilevante nel contesto della prevenzione e contrasto delle terapie riparative. Tuttavia, andrebbe chiarito con maggiore precisione il ruolo operativo che questi soggetti sono chiamati a svolgere nell'attuazione della legge. Ad esempio: Come dovrebbero intervenire in presenza di segnalazioni? Che tipo di misure disciplinari sono previste? Sono coinvolti nella formazione e sensibilizzazione degli iscritti? Esistono obblighi di segnalazione o monitoraggio?

Questi aspetti potrebbero essere esplicitati nei criteri attuativi della legge, così da assicurare coerenza nell'applicazione e piena responsabilizzazione degli enti coinvolti. Una definizione più puntuale dei compiti consentirebbe agli ordini di agire in modo efficace e uniforme, evitando interpretazioni ambigue o passive.

Roma, 30/luglio 2025

La Commissione AIP sulle pratiche di conversione

Baiocco Roberto Sapienza, Sapienza Università di Roma

Castelnuovo Gianluca, Università Cattolica di Milano

Palladino Paola, Università degli Studi di Foggia

Parolin Laura, Università degli studi di Milano Bicocca

Patrizi Patrizia, Università degli Studi di Sassari

Schimmenti Adriano, Università degli Studi di Enna "Kore"